SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 novembre 2004, n. **261.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE, IN SEDE DI CONVERSIONE, AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2004, N. 233

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti», *la parola:* «e» *è sostituita dalla seguente:* «nonché»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: "comma 18" sono sostituite dalle seguenti: "comma 17"»;

al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249», *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «e dell'articolo 14» *sono sostituite dalle seguenti:* «, e dell'articolo 14».

Al titolo, le parole: «conflitti di interesse» *sono sostituite dalle seguenti:* «conflitti di interessi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3102):

Presentato dal Ministro delle comunicazioni (GASPARRI) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1ª per presupposti costituzionali e della 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 - 28 e 29 settembre 2004.

Esaminato in aula il 29 settembre e approvato il 5 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5329):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni VII e IX.

Esaminato dalla I commissione il 12-13 e 14 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 13-19-20 ottobre 2004 ed approvato con modificazioni il 21 ottobre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3102-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2004 con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 e 27 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2004; 2 novembre 2004 e approvato il 3 novembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

04G0298

LEGGE 5 novembre 2004, n. **262.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2004, N. 234

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), *capoverso 3*-bis, *all'alinea le parole:* «del regio decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto», *alla lettera* b), *le parole da:* «svolgono» *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* «hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati» *e, dopo la lettera* c), *è aggiunta la seguente:*

«*c-bis)* coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.

2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3103):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 settembre 2004 con parere delle commissioni 1ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 2ª commissione, il 21-22 e 23 settembre 2004.

Esaminato in aula e approvato il 28 settembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5302):

Assegnato alla II commissione, in sede referente, il 29 settembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla II commissione il 7-13 e 14 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 19 ottobre 2004 ed approvato con modificazioni il 20 ottobre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3103-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 ottobre 2004 con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione il 27 e 28 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2004; 2 novembre 2004 ed approvato il 3 novembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

04G0299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi pubblicitari omaggio, denominati Athena Saf 40, Prometeo, Uragano, Etna Fiamma, Maxi 260 e variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Super Box S255 e Cuoco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198. recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale vengono, tra l'altro, determinate l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «ATHENA SAF 40»;

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico due nuovi tipi di fiammiferi denominati «PROMETEO» e «URAGANO»;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico due nuovi tipi di fiammiferi denominati «ETNA FIAMMA» e «MAXI 260»;

Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «SUPER BOX S255»;

Vista l'istanza con la quale la ditta Tecnomatch chiede la variazione di una delle caratteristiche tecniche della scatola contenente il fiammifero denominato «PROMETEO», iscritto nella tariffa di vendita al pubblico con il citato decreto direttoriale 16 ottobre 2003;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa come pubblicitari omaggio di alcuni tipi di fiammiferi già commercializzati come ordinario consumo presentate dalla ditta Tecnomatch, nonché le richieste di variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi presentate dalle ditte Euromatch e CO.F.I.;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il ruvido della scatola contenente il fiammifero denominato «PROMETEO» è costituito da una striscia su di un lato di mm. 302 × 19.

Art. 2.

I fiammiferi «ATHENA SAF 40», «PROMETEO», «URAGANO», «ETNA FIAMMA» e «MAXI 260» sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico anche come pubblicitari omaggio o nominativi, e la relativa imposta di fabbricazione è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

ATHENA SAF 40	euro	0,0165
PROMETEO	euro	0,090
URAGANO	euro	0,0341
ETNA FIAMMA	euro	0,0501
MAXI 260	euro	0,0083

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da apporre sui nuovi tipi di fiammiferi, omaggio o nominativi, di cui all'articolo 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «blu caldo», con legenda «ATHENA SAF 40» in basso;

colore «giallo limone», con legenda «PROMETEO» in basso;

colore «verde americano», con legenda «URAGANO» in basso;

colore «rosso-giallo», con legenda «ETNA FIAMMA» in basso;

colore «amaranto», con legenda «MAXI 260» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi le marche di cui all'articolo 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 29 di colore rosso pompeiano, per i fiammiferi denominati «ATHENA SAF 40», al n. 18 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «PROMETEO», al n. 17 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «URAGANO», al n. 22 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «ETNA FIAMMA», ed al n. 43 di colore rosso violaceo, per i fiammiferi denominati «MAXI 260».

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «SUPER BOX S255», da euro 1,00 a euro 0,85;

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «CUOCO», da euro 0,80 a euro 1,00.

Art. 4.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'articolo 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «SUPER BOX S255»	0,85	0,17825	0,1417
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «CUOCO»	1.00	0,2	0.1667

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 251

04A10796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Contura società cooperativa a r.l.», in Troppa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'articolo 18 della legge n. 59/1992,

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 6 luglio 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dai citati articoli 2544 e 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi degli articoli 2544 e 2545 *septiesdecies* del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Contura societa cooperativa a r.l.», con sede in Troppa (Vibo Valentia), via Vittorio Veneto pal. Mazzara, 29, costituita per rogito del notaio Gualtieri Paola in Catanzaro n. repertorio 92802 in data 6 giugno 1994, posizione BUSC n. 3318/304938, registro delle società n. 147064 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 18 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A10664

DECRETO 20 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visti i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Crema;

n. 18/2000 del 31 luglio 2000, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'attività del citato organo collegiale presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona, corso Campi, 8;

Atteso che di detta commissione fa parte, in rappresentanza dei datori di lavoro, il sig. Massimo Rossini, componente supplente;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 23 agosto 2004, perfezionata il 18 ottobre 2004, con la quale la Libera associazione artigiani di Crema designa il sig. Luca Zuccotti quale sostituto del sig. Massimo Rossini;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Luca Zuccotti viene nominato componente supplente della commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crema, ora operante presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona (corso Campi n. 8), in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Massimo Rossini, dimessosi da tale incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 20 ottobre 2004

Il direttore provinciale: FILOSA

04A10662

DECRETO 20 ottobre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione, presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 luglio 2004 che all'art. 1, commi 1 e 2 prevede la costituzione della commissione di certificazione ex art. 76, comma 1 della lettera B del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni direzione provinciale del lavoro - servizio politiche dei lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal Dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro che lo presiede, da due funzionari addetti alle politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato ancora che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni di quanti hanno titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così

Decreta:

1) È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Rovigo - Servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

dott. Orazio Drago - dirigente - Direttore reggente della DPL di Rovigo con funzione di Presidente;

dott. Vito Scavo - funzionario addetto al SPL;

dott. Maurizio Franco - funzionario addetto al SPL;

dott.ssa Marina Cavallari - Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

dott.ssa Patrizia Clemente - direttore della Sede provinciale INAIL di Rovigo;

quali componenti di diritto,

sig.ra Giuseppina Bonura in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate;

rag. Giancarlo Micheletti in rappresentanza dell'ordine dei Consulenti del lavoro;

dott. Gregorio Vianna in rappresentanza dell'ordine dei dottori commercialisti;

rag. Alessandro Franciosi in rappresentanza del collegio dei ragionieri;

avv. Carlo Barotti in rappresentanza dell'ordine degli avvocati;

quali componenti a titolo consultivo.

2) Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 20 ottobre 2004

Il direttore reggente: DRAGO

04A10663

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2003, con il quale è stato costituito il comitato provinciale INPS di Napoli;

Vista la nota del 19 ottobre 2004, con la quale la Segreteria generale della CISL di Napoli comunica la sostituzione del sig. Tommaso Meles, deceduto, con il sig. Ersilio Di Matteo, quale proprio rappresentante, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Ravvisata la necessità di accedere alla richiesta;

Decreta:

Il sig. Ersilio Di Matteo, nato a Sant'Antimo (Napoli) il 2 marzo 1950, residente a Grumo Nevano (Napoli) alla via Anzaloni, 13, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, in sostituzione del sig. Tommaso Meles.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: GAROFALO

04A10665

DECRETO 21 ottobre 2004.

Revoca del decreto del 9 giugno 2004, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Telecinema», in Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il proprio decreto di scioglimento della società cooperativa «Telecinema», con sede in Chieti del 9 giugno 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2004, emanato ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto che la cooperativa di cui è stato disposto lo scioglimento d'Ufficio senza nomina del liquidatore trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, commi 2 e 3 del codice civile, in quanto già in liquidazione volontaria e non in quelle previste dall'art. 2545-*septiedecies*;

Decreta

la revoca del proprio decreto di scioglimento del 9 giugno 2004 della società cooperativa «Telecinema», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2004.

Chieti, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A10625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2004.

Modifica dei decreti di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le rispettive D.O.C.G. e D.O.C.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volon-

tari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni, e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visti i decreti con i quali, ai sensi della predetta normativa, sono stati incaricati in via sperimentale i consorzi di tutela a svolgere, le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Viste le richieste pervenute da talune associazioni di produttori vitivinicoli intese a rendere facoltativa la apposizione sui recipienti dei vini sottoposti a controllo la dicitura di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)* nel periodo di attività sperimentale di cui ai citati decreti di incarico;

Considerata la necessità, in accoglimento delle predette richieste, di consentire ai predetti consorzi di tutela incaricati di rendere facoltativa la apposizione della dicitura sopra citata;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 2, comma 2, lettera *e)* dei predetti decreti di incarico dei consorzi di tutela;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 comma 2, lettera *e)*dei decreti con i quali sono stati incaricati i Consorzi di tutela a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, è modificato come segue:

«*e)* in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, sino al termine dell'attività di controllo sperimentale di cui trattasi, il Consorzio autorizzato può rendere facoltativa l'apposizione della dicituras di cui alla predetta lettera *d)*. Qualora i Consorzi non renderanno obbligatoria l'apposizione della citata dicitura, il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10529

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 27 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65282;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP nella riunione del 29 settembre 2004 ha approvato la bozza del piano di controllo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», dovrà procedere all'approvazione del predetto piano di controllo non appena terminate le verifiche operative necessarie nonché il relativo piano finanziario, necessario per la rideterminazione del prospetto tariffario collegato al piano di controllo stesso;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10528

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 settembre 2004.

Modifica ai decreti 29 dicembre 2003 e 12 luglio 2004, relativi ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 giugno 2003 ed in particolare il progetto n. 12484 presentato dalla Azienda italiana depuratori di Massimo dr. Paolo & C, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal citato decreto n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il predetto progetto n. 12484 è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 12484 presentato dalla Azienda italiana depuratori di Massimo dr. Paolo & C, per mero errore materiale, non sono state inserite le condizioni che subordinano la stipula del contratto così come indicato nell'istruttoria dell'istituto convenzionato;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 27 aprile 2004, relativamente alla suddetta condizione;

Visto il decreto dirigenziale n. 902 del 12 luglio 2004, con il quale si è provveduto a modificare il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003;

Considerato che nel decreto dirigenziale n. 902 del 12 luglio 2004, per mero errore materiale, le condizioni che subordinano la stipula del contratto, così come indicato nell'istruttoria dell'istituto convenzionato, non risultano riportate correttamente;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 902 del 12 luglio 2004 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) Le disposizioni relative al progetto n. 12484 presentato dalla Azienda italiana depuratori di Massimo dr. Paolo & C, relativamente alle condizioni, contenute nella scheda allegata all'articolo 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, e quelle contenute

nel decreto dirigenziale n. 902 del 12 luglio 2004 sono sostituite dalle seguenti:

12484 Azienda italiana depuratori di Massimo dr. Paolo & C - Quartuccio (Cagliari) - Banca tissutale e cellulare per interventi in Sardegna e sul territorio nazionale.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003;

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

alla immissione di mezzi freschi per non meno di k€ 450 sotto forma di finanziamento infruttifero dei soci con l'impegno a non chiederne la restituzione prima della conclusione del terzo anno solare successivo a quello di completamento del progetto di ricerca;

prima erogazione delle agevolazioni (per ricerca e formazione) subordinata al completamento del previsto centro di ricerca prima dell'erogazione delle agevolazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10657

DECRETO 5 ottobre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 1° ottobre 2002, ed in particolare il progetto n. 10323 presentato dalla Dompè S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 10323 presentato dalla Dompè S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 10323 presentato dalla Dompè S.p.a., nella sezione C — Forma e misura dell'intervento, per mero errore materiale, è stato concesso un Contributo nella spesa di € 2.092.530,00 anziché € 2.407.505,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10323 presentato dalla Dompè S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 10323 presentato dalla Dompè S.p.a., è conseguentemente aumentato di € 314.975,00 mentre il credito agevolato risulta invariato.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 10323 presentato dalla Dompè S.p.a., è aumentata di € 314.975,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10323/

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10323/ del 08/08/2001 Comitato del 01/10/2002
- Progetto di Ricerca

Titolo: Identificazione e caratterizzazione di nuovi inibitori selettivi dell''attivazione di recettori a 7 domini di membrana.

Inizio: 02/01/2002

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Dompè S.p.A.
L'AQUILA (AQ)

- Costo Totale ammesso Euro 7.034.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 6.299.500,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 734.500,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 526.800,00	€ 0,00	€ 526.800,00
Eleggibile lettera c)	€ 62.000,00	€ 0,00	€ 62.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 5.571.300,00	€ 734.500,00	€ 6.305.800,00
Non Eleggibile	€ 139.400,00	€ 0,00	€ 139.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.299.500,00	€ 734.500,00	€ 7.034.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

* Agevolazioni totali deliberate

* Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.407.505,00
* Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	4.479.595,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10658

DECRETO 5 ottobre 2004.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'articolo 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 26 novembre 2002, ed in particolare il progetto n. 4752 presentato dalla Ring-o Valve S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 4752 presentato dalla Ring-o Valve S.r.l. è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Rilevato che, nel predetto decreto dirigenziale, relativamente al progetto di ricerca n. 4752 presentato dalla Ring-o Valve S.r.l., per mero errore materiale è stato indicato, quale titolare del progetto in argomento, a seguito di fusione per incorporazione la Ring-o Valve S.r.l. anziché Dresser Italia S.r.l. - Voghera (Pavia) così come riportato nell'istruttoria da parte dell'Istituto convenzionato del 13 marzo 2003 pervenuta in data 18 marzo 2003, prot. n. 3410;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4752 Ring-o Valve S.r.l. - Delbio (Sondrio) - Valvola subacquea per acque profonde per convogliamento misto olio e fanghi motorizzata con attuatore elettrico.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Modifica della titolarità: da Ring-o Valve S.r.l. a Dresser Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10659

DECRETO 5 ottobre 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa di € 9.084.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 luglio 2004 e riportate al punto 3 del resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 9.084.000,00 ripartita in € 3.825.450,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 5.258.550,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 982

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 982 del 06/02/2002 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Nuova architettura tecnologica e costruttiva per velivoli business.

  Inizio: 01/09/2003

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 23/07/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  PIAGGIO AERO INDUSTRIES - S.P.A.

  Roma (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 9.546.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 7.236.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.310.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.201.000,00	€ 2.190.000,00	€ 7.391.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.835.000,00	€ 0,00	€ 1.835.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 320.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 7.236.000,00	€ 2.310.000,00	€ 9.546.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.825.450,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	5.258.550,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10660

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 ottobre 2004.

Approvazione della stazione di revisione «R.S. S.r.l.», in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 giugno 2003, n. 503, con il quale è stata approvata la stazione di revisione «R.S. S.r.l.», con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), fraz. Dolina, loc. Zona artigianale, 507/7;

Vista l'istanza in data 7 ottobre 2003 della succitata stazione di revisione, intesa ad ottenere il mantenimento dell'approvazione dell'amministrazione a seguito di cambio di sede;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Trieste con verbale in data 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione «R.S. S.r.l.», con sede in Trieste, strada di Monte d'Oro, 12/1.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori: zattere di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 giugno 2003, n. 503, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

04A10661

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 261** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei *conflitti di interessi*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112».

2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «*nonché* alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

2-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole «comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 17».

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

Riferimenti normativi:

— La legge 20 luglio 2004, n. 215, recante: «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2004, n. 193.

— Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 7 *(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).* — 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori *del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera* g)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112*, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, *nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112*, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 9 *(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).* — 1. I ruoli organici di cui all'art. 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'art. 1, *comma 17*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 4 *(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).* — *(Omissis).*

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, *e dell'art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.*

(Omissis).».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A10858

Testo del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'8 settembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 5 novembre 2004, n. 262** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis*, comma 5, *dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto* 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi:

a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e *hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati*;

c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.».

2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.

2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2001, n. 59, come modificati dalla presente legge:

«Art. 18 *(Reclutamento di uditori giudiziari)*. — 1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'art. 1, avviene mediante tre concorsi, *da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera *i)* del comma 2 del citato art. 123-*ter*, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato art. 123-*ter*, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.».

«Art. 22 *(Disciplina transitoria)*. — 1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'art. 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'art. 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-*quater* e 123-*quinquies* del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresì, inclusi:

a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.».

04A10589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alle lotterie ad estrazione istantanea «Il gioco delle meraviglie», «Lo zodiaco» e «Animali Portafortuna»

Si comunica che hanno avuto termine le seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

Il gioco delle meraviglie - indizione: decreto direttoriale 13 giugno 2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003;

Animali portafortuna - indizione: decreto direttoriale 13 giugno 2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003;

Lo Zodiaco - indizione: decreto direttoriale 13 giugno 2003 - *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con la modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

04A10788

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di dieci società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1) società cooperativa «Co.Gi.Lav. soc. coop. a r.l. Coop. giovani lavoratori», con sede legale in Taranto - viale del Commercio n. 47, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 24 marzo 1998, repertorio n. 181897, posizione BUSC n. 2002/235341, codice fiscale n. 01724840739;

2) società cooperativa «E.I.T.E.A. - Società cooperativa di produzione e lavoro soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Emilia n. 153, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Sava in data 13 novembre 1987, repertorio n. 7128, raccolta n. 2458, posizione BUSC n. 1960/23207, codice fiscale n. 01077580734;

3) società cooperativa «Universal soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Capocelatro, n. 37/d, costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 30 giugno 1989, repertorio n. 29272, posizione BUSC n. 2087/244331, codice fiscale n. 01784280735;

4) società cooperativa «La Guida soc. coop. a r.l.», con sede legale in Lizzano (Taranto), via Gramsci n. 39, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 28 gennaio 1988, repertorio n. 8612, raccolta n. 2201, posizione BUSC n. 1973/232843, codice fiscale n. 01721750733;

5) società cooperativa «Pantere nere soc. coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto), piazza Vittorio Emanuele n. 25, costituita per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data 18 ottobre 1974, repertorio n. 71772, posizione BUSC n. 3008/308878, codice fiscale n. 00273590737;

6) società cooperativa «Vivaistica Jonica soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Generale Messina, n. 9/11, costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Taranto in data 24 marzo 1987, repertorio n. 8192, posizione BUSC n. 1917/227963, codice fiscale n. 000794240739;

7) società cooperativa «A.Ed.Ass. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Di Palma n. 4, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo di Taranto in data 7 maggio 1986, repertorio n. 15001, raccolta n. 1840, posizione BUSC n. 1814/222053, codice fiscale n. 01022460735;

8) società cooperativa «Cooperativa gestioni varie Co.Ge.Va. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, via Mignogna n. 6, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 31 marzo 1988, repertorio n. 181931, posizione BUSC n. 2011/236536, codice fiscale n. 01728280734;

9) società cooperativa «Co.Gi.Mon. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Monteparano (Taranto), via XXIV Maggio, n. 65, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 24 settembre 1987, repertorio n. 7765, raccolta n. 2033, posizione BUSC n. 1947/231032, codice fiscale n. 01726910738;

10) società cooperativa «Musica arte e spettacolo soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), via Fornaci, n. 15, costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 3 maggio 1989, repertorio n. 14483, posizione BUSC n. 2068/242271, codice fiscale n. 01778040731.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative, come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001, è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 Taranto.

04A10631

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34915 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l Aries (Già Nuova editoriale Atesina), con sede in Udine (già Bolzano) unità di Bolzano, per il periodo dal 5 dicembre 2003 al 31 maggio 2004;

Con decreto n. 34916 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italia Zuccheri, con sede in Bologna, unità di Porto Viro (Rovigo), per il periodo dal 15 luglio 2004 al 14 luglio 2005.

Con decreto n. 34918 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eurodata Software, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 novembre 2004.

Con decreto n. 34919 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Filatura di Isola Vicentina con sede in Isola Vicentina (Vicenza), unità di Isola Vicentina (Vicenza) per il periodo dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 34920 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Figli di Fietta Flavio filatura cardata, con sede in Occhieppo superiore (Biella), unità di Occhieppo Superiore (Biella), per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34921 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Caseificio Pasquale Pettinicchio, con sede in Vernate (Milano), già Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 34922 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cultura e comunicazione ora FNAC Italia, con sede in Milano, unità di Napoli (dal 14 ottobre 2002 al 27 aprile 2003), Torino (dal 1º febbraio 2002 al 18 maggio 2002), Verona (dal 26 maggio 2002 al 16 novembre 2002), per il periodo dal 1º febbraio 2002 al 27 aprile 2003.

Con decreto n. 34923 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.I.V.E, con sede in Torino, unità di Ciriè (Torino), per il periodo dal 14 giugno 2004 al 13 giugno 2005.

Con decreto n. 34924 del 12 ottobre 2004, èconcesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Intermoda collection, con sede in Umbertide (Perugia), unità di Umbertide (Perugia), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 34925 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. F.lli De Vivo, con sede in Casandrino (Napoli), unità di Tevernola (Verona), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34926 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mackie Designs Italy, con sede in Reggio Emilia, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 10 dicembre 2003 al 14 gennaio 2004.

Con decreto n. 34927 del 12 ottobre 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pietro Fogacci, con sede in Castel Guelfo (Bologna), unità di Castel Guelfo (Bologna), per il periodo dal 26 marzo 2004 al 25 settembre 2004.

04A10634

Provvedimento di corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 34928 del 12 ottobre 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Cagliari, imprese impegnate nel completamento dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione funzionale dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, per il periodo dal 17 marzo 2003 al 16 giugno 2005.

04A10632

Provvedimento di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 34914 del 12 ottobre 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 17 marzo 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Cagliari, imprese impegnate nel completamento dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione funzionale dell'aeroporto di Cagliari-Elmas.

04A10633

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 24 e 25 giugno 2004 dall'Inarcassa

Con ministeriale 13 ottobre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Comitato nazionale dei delegati di INARCASSA, in data 24 e 25 giugno 2004, concernente modifiche all'art. 36 dello statuto.

04A10629

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 7/04/PRV, successivamente rettificata in n. 8/04/PRV, adottata in data 16 giugno 2004 e delibera n. 65/04/PRV, adottata in data 24 giugno 2004 dall'ENPAPI.

Con ministeriale n. 9PP/81298/INF-L-15 del 13 ottobre 2004 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere dell'ENPAPI, n. 7/04/PRV, successivamente rettificata in n. 8/04/PRV, adottata dal consiglio di indirizzo generale il 16 giugno 2004 e n. 65/04/PRV adottata dal consiglio di amministrazione in data 24 giugno 2004, concernenti la riapertura dei termini per l'adesione al provvedimento di sanatoria contributiva.

04A10630

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 833 del 28 settembre 2004

Medicinale: ADIUGRIP.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 15, codice fiscale n. 05991060582.

Variazione A.I.C.: 1. modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

Modifica ragione sociale dell'officina di produzione:

da: Chiron S.p.a., con stabilimento sito in loc. Bellaria, Rosia, Sociville (Siena e stabilimento sito in via Fiorentina, 1 - Siena);

a Chiron S.r.l. con stabilimento sito in loc. Bellaria, Rosia, Sociville (Siena) e stabilimento sito in via Fiorentina, 1 - Siena.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034399016/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399028/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visken»

Estratto decreto n. 398 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni n. 1 - Origgio (Varese), con codice fiscale, 07195130153.

Medicinale: VISKEN.

Confezione: A.I.C. n. 022674016 - 30 compresse 5 mg.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10621

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diidergot»

Estratto decreto n. 399 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni n. 1 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: DIIDERGOT.

Confezioni:

A.I.C. n. 003946011 - «2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 15 ml;

A.I.C. n. 003946047 - «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 003946062 - 1 flac. 1 ml spray nasale soluzione 0,5 mg/spruzzo.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trasitensin»

Estratto decreto n. 400 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in largo Umberto Boccioni n. 1 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: TRASITENSIN.

Confezione: A.I.C. n. 023376015 - «retard» 30 confetti.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 407 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farma Uno S.r.l, con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 02732270653.

Medicinale: AVYCLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 028516084 - crema 5% 3g;

A.I.C. n. 028516096 - «800» astuccio 25 compresse divisibili 800 mg;

A.I.C. n. 028516108 - flacone 100 ml sospensione orale 8%;

A.I.C. n. 028516110 - «800 mg compresse» 35 compresse.

Medicinale: CALMA.

Confezione: A.I.C. n. 033524012 - «1g compresse effervescenti» 30 compresse effervescenti.

Medicinale: CALMA D3.

Confezione: A.I.C. n. 035104013 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine.

Medicinale: CLEXICLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034918019 - «20 mg/5 ml soluzione per uso orale» flacone 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034918045 - «20 mg compresse orosulibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 034918058 - «20 mg capsule» 28 capsule.

Medicinale: DISSOLURSIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034219016 - «300 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 034219028 - «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 034219030 - «450 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule rilascio prolungato.

Medicinale: ERITROPIÙ.

Confezione: A.I.C. n. 034441016 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Medicinale: EUROCEFIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034609014 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide;

A.I.C. n. 034609026 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml sospensione ricostituita.

Medicinale: FLODOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028610018 - «20 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 028610032 - «1% gel» 1 tubo da 50 g.

Medicinale: FLUCLOX.

Confezione A.I.C. n. 033558014 - «1 g compresse» 12 compresse.

Medicinale: FLUXACIL.

Confezione A.I.C. n. 034606018 - «1 g compresse» 12 compresse.

Medicinale: PAMOCIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023301082 - 12 capsule 500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 023301118 - 1 flacone granulato os 100 g 6,25% (sospesa);

A.I.C. n. 023301120 - 12 compresse 1 g.

Medicinale: PIPERSAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032935013 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 032935025 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» - 1 flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml.

Medicinale: REFOTAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034962011 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile IM EV» flacone 250 mg + fiala solvente;

A.I.C. n. 034962023 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile IM EV» flacone 500 mg + fiala solvente;

A.I.C. n. 034962035 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile IM EV» flacone 1 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 034962047 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 2 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 034962050 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone 1 g + fiala solvente con lidocaina.

Medicinale SUGAR.

Confezione A.I.C. n. 033379013 - «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Medicinale: TEMIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 024149027 - «200 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024149039 - «400 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 024149054 - «800 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 024149054 - «800 mg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Farma 1 S.r.l., con sede in via privata Maria Teresa, 11 - Milano, con codice fiscale n. 04165160963.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10620

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibizolam»

Estratto decreto n. 411 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56 - Torre 6 - Milano, con codice fiscale n. 02578030153.

Medicinale: IBIZOLAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034978015 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034978027 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034978039 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034978041 - «0,75 mg/ml gocce orali soluzione» 20 ml.

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a., con sede in via Pontina km 30,400 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 08065951009.

Con variazione della denominazione in: Alprazolam Sigma Tau Generics.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10619

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clever»

Estratto decreto NCR n. 417 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLEVER, anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, cap. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 029353087 (in base 10) 0VZT3Z (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), c/trabajo S/N (produzione e controllo sfuso).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microscristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documantazione di tecnica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 cpr;

A.I.C. n. 029353099 (in base 10) 0VZT4C (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), c/trabajo S/N (produzione e controllo sfuso);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microscristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documantazione di tecnica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

A.I.C. n. 029353101 (in base 10) 0VZT4F (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), c/trabajo S/N (produzione e controllo sfuso);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microscristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documantazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10624

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 217 del 4 ottobre 2004 la società «Monticchio Gaudianello S.p.a.» con sede in Melfi. (Potenza) è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale denominata «Fonte Gaudianello Monticchio» mediante nuovo impianto di imbottigliamento denominato «PET4».

04A10627

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, nel seguente ordine cronologico e con la corrispondente motivazione:

39 PT - Impalt S.r.l. - via Cesare Battisti, 600/1 - Monsummano Terme - Cessata attività;

41 PT - Societè diffusion Horlogerie S.r.l. - via F. Busoni, 8 - Pistoia - Cessata attività;

22 PT - Ferro Laura - via F. Crispi, 3 - Pistoia - Cessata attività;

27 PT - Cioni Marco - Corso Gramsci, 7 - Pistoia - Cessata attività;

43 PT - Silvia Caramelli e Martini snc - via Ventura Vitoni, 25 - Pistoia - Cessata attività;

13 PT - Lucia Macciò - via Garibaldi, 38/a - Montecatini Terme - Cessata attività;

36 PT - Pitti Preziosi srl - via B. Croce, 4 - Pistoia - Ritiro del marchio ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999 con determinazione dirigenziale n. 53 del 6 ottobre 2004;

50 PT - Ma.Be. di Cappelli Giancarlo - via Puccini, 13 - Buggiano - Ritiro del marchio ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999 con determinazione dirigenziale n. 54 del 6 ottobre 2004.

04A10626

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'articolo 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Siena dispone con provvedimento del Dirigente n. 11 del 22 gennaio 2004 la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi di alcune società l'impresa Oroarte S.r.l., con sede legale in via Marconi, 4 a Sinalunga (Siena) già inscritta al n. 82/SI per cessazione attività.

Con provvedimento del Dirigente n. 12 del 22 gennaio 2004, si dispone la cancellazione dell'impresa Fantasy shop di Fussi Raffaele, con sede legale in piazza Savonarola n. 20 a Montepulciano (Siena), già inscritta al n. 64/SI.

04A10628

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401261/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.